

COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Provincia di Alessandria

Deliberazione n. 14

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. DUPS 2020/2022. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di Marzo alle ore 11.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

RUBE OTTAVIO
BONADEO SARA
MALASPINA CRISTINA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Totale presenti: 3
Totale assenti: 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgio Musso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Ottavio Rube, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Esame ed approvazione dello schema di bilancio di Previsione dell'esercizio di previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022 e relativi allegati. DUPS. 2020/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 162 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale prevede che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Dato atto che ai sensi degli artt. 170, 171 del D.Lgs. 267/2000 il Comune ha l'obbligo di corredare, il Bilancio di previsione, con la Relazione Previsionale e Programmatica e con il Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni con osservanza dei principi del bilancio escluso il principio di annualità;

Considerato che, secondo l'art. 174 del predetto ordinamento, la Giunta svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio predisponendo lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;

Dato atto che in conseguenza degli obblighi legislativi sopra citati, e dopo aver fornito i necessari indirizzi su cui sviluppare la relazione ed il Bilancio triennale, sono stati disposti i conseguenti programmi economico-finanziari da parte del Servizio Finanziario;

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.

Visto l'art.21 del D.Lgs n.50/2016 non essendoci in programma contratti di beni e servizi di importo superiori a € 40.000,00 non viene adottato il piano del programma biennale 2020/2021;

CONSIDERATO che, non essendoci opere pubbliche di importo superiore ad euro 100.000,00 non è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

DATO ATTO che il FPV non è ancora stato iscritto a Bilancio 2020/2022 in quanto verrà determinato in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti delle divisioni e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2019.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Vista la legge di bilancio 2020 (Legge n.160 del 27.12.2019) in particolare art.1 commi da 738 a 782 che dispone l'abrogazione della Tasi e dell'Imu a partire dal 2020 e riscrive il nuovo tributo Imu abrogando le norme della Luc (Imposta Unica comunale) fatta eccezione per la Tari;

Considerato che le nuove norme consentono ai Comuni di recepire queste novità in materia tributaria Imu fino alla data del 30 giugno 2020 e quindi anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 comunque non oltre il 30 giugno 2020 in quanto in questo caso cesserà la retroattività delle delibere con effetto dal 01 gennaio 2020;

Ritenendo importante per l'Ente procedere ad un attento approfondimento delle nuove norme per deliberare le nuove aliquote del nuovo tributo compresa la regolamentazione dello stesso posticipando l'approvazione degli atti dopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 comunque entro il 30.06.2020;

Considerato che comunque è intenzione di questa amministrazione garantire il medesimo gettito (IMU+TASI) attualmente previsti nello schema di bilancio di previsione 2020/2022 (previsti in base al gettito incassato nel 2019) senza aumentare la pressione fiscale sui contribuenti;

Rilevato per quanto riguarda la TARI che:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione

disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”

L'Ente può quindi disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori e quindi come per il precedente nuovo tributo (IMU) approverà in nuovo P.E.F. e le nuove tariffe successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e comunque entro il termine di legge 30.04.2020;

Il gettito previsto per la TARI nel presente schema di bilancio 2020/2022 garantisce la copertura dei costi pari al 100% come determinati secondo le precedenti regole del P.E.F.- 2019;

VISTE le proposte al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi :
addizionale comunale all'IRPEF.

VISTE le proprie precedenti, Deliberazioni adottate nella medesima seduta ;

VISTI gli schemi predisposti dal competente Ufficio di Ragioneria sulla base delle direttive espresse da questo organo collegiale ovvero:

- del bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022,
- lo schema di aggiornamento del DUPS 2020/2022;

Visto dall'art.14 c.23 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e s.m.i. il quale stabilisce che il consiglio comunale deve approvare le tariffe dei tributi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio;

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

Visto che lo schema di bilancio è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:

- a) il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed in applicazione delle tariffe deliberate come per legge,
- b) la spesa corrente è contenuta entro i limiti fissati dalle norme vigenti,
- c) il pareggio economico-finanziario è stato raggiunto;

DATO ATTO che il Comune non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio 2020/2022 con funzione autorizzatoria.

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, emesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli ed unanimi resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

Di APPROVARE il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2020/2022 come da quadro generale riassuntivo allegato all'originale del presente atto;

di APPROVARE altresì il DUPS 2020/2022;

Di MANDARE la presente a far parte della documentazione del bilancio di previsione 2020/2022 per la necessaria e superiore approvazione e conferma da parte del Consiglio Comunale.

DI DARE ATTO CHE, non essendoci in programma contratti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 non viene adottato il piano del programma biennale 2020/2022.

DI DARE ATTO CHE, non essendoci opere pubbliche di importo superiore ad euro 100.000,00 non è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche;

Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2018 e smi, e a tutte le normative di finanza pubblica.

Di dare atto che sono stati trasmessi gli atti relativi al bilancio 2020/2022 ed i suoi allegati all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

In allegato:

- Schemi bilancio finanziario pluriennale 2020/2022;
- DUPS – Documento Unico Programmazione Economica Semplificato 2020/2022.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Rube Ottavio

Il Segretario Comunale
Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 16-03-2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Musso

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 16-03-2020 - giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari

Visto: Il Sindaco
Rube Ottavio

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Musso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno 14-03-2020

x Perché dichiarata immediatamente eseguibile

- Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Musso